

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “RETE ITALIANA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”

ART. 1

FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE

E' costituita, in forma di organizzazione non lucrativa, l'Associazione denominata: "Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica", in forma abbreviata "RIRAB", di seguito "Associazione".

ART. 2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Italia a Roma, ospitata presso la sede del Dipartimento Agroalimentare del CNR in Piazzale Aldo Moro, 7 e potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici. La durata dell'Associazione è fissata sino al 2050.

ART. 3

SCOPO ISTITUZIONALE

L'Associazione non persegue scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi. L'Associazione è apolitica ed apartitica e rifiuta ogni discriminazione religiosa, ideologica, di razza o di sesso. In particolare, l'Associazione è rivolta a tutti gli interessati alla ricerca nel campo dell'agricoltura biologica. Scopo dell'Associazione è di rafforzare gli studi e le ricerche in questo settore da parte della comunità scientifica italiana, di valorizzarli più efficacemente in ambito europeo, di incoraggiare la collaborazione tra ricercatori ed operatori del settore e di creare un collegamento diretto con analoghe associazioni in ambito europeo ed internazionale. L'Associazione persegue i propri scopi in particolare:

- a) contribuendo al progresso della ricerca scientifica, favorendo le attività di studio e ricerca nel campo dell'agricoltura biologica in tutte le loro articolazioni sia in Italia che all'estero;
- b) facilitando la diffusione delle conoscenze in materia di agricoltura biologica e lo scambio culturale, anche mediante appositi strumenti informatici e telematici e l'organizzazione di riunioni, *workshop* e congressi scientifici;
- c) consolidando lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche ed i rapporti di collaborazione tra ricercatori e tra questi ed i portatori d'interesse in materia di agricoltura biologica;
- d) promuovendo le relazioni con altre Associazioni, Società, Organismi scientifici ed Enti italiani, europei e internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri, per la realizzazione di obiettivi comuni;
- e) collaborando con gli organismi, italiani e internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica in questo settore;
- f) cooperando con gli Organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le Istituzioni pubbliche in generale, per:
 - o sviluppare iniziative di cooperazione scientifica nazionale ed internazionale;
 - o elaborare, adottare e diffondere linee guida in materia di ricerca in agricoltura biologica;
 - o promuovere l'innovazione e la qualità nell'ambito dell'agricoltura biologica;
 - o favorire lo sviluppo culturale, la formazione e l'istruzione nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in materia di agricoltura biologica;
 - o incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con le imprese operanti nel settore;
- g) promuovendo ogni altra iniziativa secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 4

ASSOCIATI

Gli associati sono distinti in persone fisiche e/o giuridiche, la cui adesione all'Associazione avviene secondo le modalità stabilite nel regolamento interno. Essi sono articolati in due categorie:

- a) Soci effettivi
- b) Soci sostenitori

In particolare:

- a) Soci effettivi, sono i soci che hanno diritto ad esprimere un voto nell'Assemblea. Essi si distinguono in:
 - Soci fondatori, sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi partecipano di diritto al Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico;
 - Soci ordinari, sono i soci che, successivamente all'atto costitutivo, chiedono ed ottengono l'adesione all'Associazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;
- b) Soci sostenitori, sono Istituzioni, Enti, Società o persone fisiche che concorrono a sostenere, con contributi finanziari o con altre facilitazioni, l'Associazione. Il socio sostenitore partecipa senza diritto di voto all'Assemblea dei soci.

ART. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutte le domande per l'ammissione a Socio, complete dell'indicazione del Gruppo di lavoro tematico principale a cui s'intende far riferimento, devono essere inoltrate al Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico il quale effettua l'istruttoria per la verifica dei requisiti e ne trasmette gli esiti al Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza dei due terzi. Le decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

ART. 6

DECADENZA

La qualifica di Socio può venir meno:

- a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità dell'Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocimento al buon nome dell'Associazione, con delibera ad effetto immediato del Consiglio Direttivo;
- b) per morosità protratta relativa alla quota associativa, qualora sia dovuta, su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza, ossia per perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;
- d) per recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto da parte del Socio.

ART. 7

ORGANI

Gli Organi di governo dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci.

All'Assemblea spetta l'elezione del Presidente, scelto tra i soci effettivi secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, l'elezione di una quota dei membri del Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico e l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti. All'Assemblea spettano inoltre i seguenti compiti:

- a) in sede ordinaria:
 - la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché la relazione annuale delle attività;
 - la proposizione e votazione di eventuali iniziative scientifiche e culturali;
 - la deliberazione sulle direttive di ordine generale dell'Associazione sull'attività svolta o da svolgere nei settori di sua competenza;
 - la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:

- la deliberazione, dietro parere positivo espresso dalla maggioranza semplice dei Soci fondatori, su proposte di modifica dello Statuto e del regolamento interno;
- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;
- la deliberazione su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato d'indirizzo tecnico-scientifico. Firma quale legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente rimane in carica per tre anni dal momento della sua elezione e la carica è rinnovabile per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

ART. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo attua le direttive dell'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) garantire il rispetto del presente Statuto;
- b) deliberare le eventuali quote associative nella prima seduta all'inizio di ogni anno;
- c) presentare all'Assemblea ordinaria i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- d) favorire il finanziamento della Rete;
- e) adoperarsi per individuare le condizioni per un sostegno in termini di risorse umane e finanziarie necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- f) garantire la gestione dei fondi acquisiti ai fini del corretto funzionamento dell'Associazione;
- g) stabilire un rapporto sistematico con i Ministeri interessati;
- h) proporre ogni iniziativa che concorre alle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di quindici membri. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico. Il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia designata o nominata la maggioranza dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati come osservatori, anche in modo permanente, organismi internazionali che operano nell'ambito dei programmi di ricerca e di cooperazione internazionale nelle aree tematiche relative all'agricoltura biologica, all'agricoltura sostenibile ed allo sviluppo rurale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dal momento dell'insediamento e la carica di consigliere è rinnovabile per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è demandato al Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico ed all'Assemblea dei Soci.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

La composizione, la ripartizione, il numero minimo e la provenienza dei membri del Consiglio direttivo sono definiti nel regolamento interno.

ART. 11

IL COMITATO D'INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico è l'organo di programmazione delle attività dei Gruppi di lavoro tematici. Esso prende decisioni e formula opinioni su questioni strategiche ed operative riferite esclusivamente ai Gruppi di lavoro tematici.

Al Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico spetta il compito di:

- a) elaborare un programma di lavoro da sottoporre all'approvazione dei Gruppi di lavoro tematici;
- b) costituire e fondere Gruppi di lavoro tematici;
- c) identificare ed attuare strumenti, anche informatici e telematici, in grado di favorire lo scambio delle informazioni *intra* ed *inter* Gruppo di lavoro tematico;
- d) mettere a punto metodi per favorire la cooperazione tra i Gruppi di lavoro tematici;
- e) raccogliere proposte progettuali da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo;
- f) favorire l'interdisciplinarietà e facilitare la collaborazione tra ricercatori, tecnologi ed esperti presenti nei Gruppi di lavoro tematici;
- g) individuare e mettere in comune criticità e casi di successo riscontrati nelle attività dei Gruppi di Lavoro Tematici;
- h) formulare proposte per incoraggiare la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e la cooperazione tra soggetti diversi;
- i) proporre iniziative scientifiche e culturali;
- j) svolgere ogni altra azione in grado di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e la cooperazione tra ricercatori e soggetti interessati nel campo dell'agricoltura biologica in Italia.

Il Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico è formato al massimo da trentasei componenti, rappresentati dai soci fondatori e per la restante parte dal coordinatore generale di cui all'art. 13 e da esperti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico eletti dall'Assemblea dei Soci rimangono in carica per tre anni e sono eleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

L'articolazione e le modalità di funzionamento del Comitato d'indirizzo tecnico-scientifico sono definiti nel regolamento interno.

ART. 12

LA SEGRETERIA

Il Presidente istituisce una Segretaria, con la funzione di fornire supporto al Consiglio direttivo ed al Comitato d'indirizzo tecnico-scientifico. I compiti della Segreteria sono definiti nel regolamento interno.

ART. 13

I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI

I Gruppi di lavoro tematici sono costituiti da professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca e *post-doc*, ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici o privati di ricerca che svolgono la loro attività nel campo dell'agricoltura biologica ovvero da altri soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo nello stesso settore.

Scopo dei Gruppi di lavoro tematici è quello di attivare una sistematica cooperazione tra ricercatori ed una organica interazione tra questi e gli altri soggetti interessati all'agricoltura biologica per sviluppare nuove conoscenze, incoraggiare la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, organizzare workshop *intra* e *intergruppi*, facilitare le attività di ricerca comuni e garantire la più ampia applicazione dei risultati della ricerca. I coordinatori dei Gruppi di lavoro tematici debbono essere soci effettivi. Il coordinatore generale è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato d'Indirizzo tecnico-scientifico e resta in carica per un triennio.

Il numero, le modalità di adesione e le funzioni dei Gruppi di lavoro tematici sono definiti nel regolamento interno.

ART. 14

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA

L'Associazione supporta la costituzione di strutture e aggregazioni previste in ambito regionale, nazionale ed europeo, che hanno come scopo la promozione dell'attività di ricerca e dello sviluppo tecnologico nel settore dell'agricoltura biologica.

ART. 15

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla contabilità dell'Associazione. Esso è eletto tra i soci effettivi dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un revisore unico esterno, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di un mandato consecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve redigere per l'Assemblea dei Soci una relazione sul conto consuntivo in cui prende anche atto del bilancio preventivo.

ART. 16

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle eventuali quote annuali di iscrizione;
- b) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
- c) da eventuali mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- d) dagli eventuali contributi forniti da Enti pubblici;
- e) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli eventuali contributi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al versamento del contributo sociale, se dovuto, per l'anno di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.

Le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione.

ART. 17

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei Soci fondatori presenti e dalla maggioranza dei due terzi dei restanti Soci partecipanti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.

ART. 18

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 20

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Fermo restando quanto stabilito negli artt. 8 e 9, restano in carica sino alla scadenza dei tre anni di mandato, in quanto compatibili con il presente Statuto ed il relativo regolamento interno, i membri del Consiglio direttivo, insediati in data 19 novembre 2009 e designati da CRA; CNR; ENEA; AISSA, nonché i membri rappresentativi di organismi internazionali in qualità di osservatori permanenti. Restano altresì in carica, sino alla scadenza dei tre anni di mandato, i membri a suo tempo designati dal Comitato d'Indirizzo, purché provvedano ad avanzare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto richiesta di adesione all'Associazione. Nei limiti sopra indicati, sono inoltre valide, in quanto anch'esse compatibili con il presente Statuto, le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo in detta data.

E' da ritenersi inoltre valida la composizione dei diversi Gruppi di lavoro tematici e dei relativi referenti, che assumeranno la qualifica di coordinatori, pubblicata sul sito web <http://www.rirab.it> alla data di entrata in vigore del presente statuto. Nel caso in cui detti coordinatori non risultassero ancora soci effettivi, dovranno avanzare formale richiesta di adesione all'Associazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, pena decadenza da tale funzione.